

*bonus facciate,
sisma bonus,
ecobonus,
conto termico,
nuova sabatini,
credito d'imposta beni strumentali.*

Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive



Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

Nona edizione
marzo 2021

**incentivi per la riqualificazione
delle strutture ricettive
(nona edizione)**

marzo 2021

Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive
nona edizione

di Federica Bonafaccia e Antonio Griesi

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
“Giovanni Colombo”
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2015 - 2021 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

INDICE

BONUS FACCIATE	8
Beneficiari	8
Tipologia e ubicazione dell'immobile	8
Misura dell'agevolazione	9
Interventi agevolabili	9
Gli interventi di efficienza energetica	11
Procedura	11
Cessione o sconto della detrazione	12
Fonti normative	13
Per approfondire	13
 SISMA BONUS	 14
Beneficiari	14
Tipologia dell'immobile	14
Misura dell'agevolazione	14
Spese eleggibili	15
Procedura	15
Cessione o sconto della detrazione	16
Pagamento mediante bonifico	16
Altri documenti da conservare	16
Cumulabilità con altre agevolazioni	17
Fonti normative	17
Per approfondire	17
 NUOVA SABATINI.....	 18
Beneficiari	18
Misura dell'agevolazione	18
Spese eleggibili	19
Procedura	19
Erogazione contributo	20
Cumulabilità con altre agevolazioni	21
Risorse disponibili	21
Fonti normative	21
Per approfondire	21

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	22
Beneficiari	22
Misura dell'agevolazione	22
Cessione o sconto della detrazione	23
Spese eleggibili.....	23
Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)	24
Documenti da trasmettere.....	25
Come fare i pagamenti	25
Documenti da conservare	26
Cumulabilità con altre agevolazioni	26
Fonti normative	27
Per approfondire	27
 CONTO TERMICO 2.0	 28
Beneficiari	28
Misura dell'agevolazione	28
Tipologia di intervento incentivabile	28
Procedura	28
Cumulabilità con altre agevolazioni	29
Risorse disponibili	29
Fonti normative	29
Per approfondire	29
 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	 30
Beneficiari	30
Misura dell'agevolazione	30
Spese eleggibili.....	30
Codice tributo.....	30
Cumulabilità	30
Fonti normative	31
 LE GUIDE DEGLI ALBERGHI	 33

Le imprese del settore turismo devono adeguare costantemente la propria offerta, per rispondere con efficacia alle sempre nuove richieste dei turisti, per cogliere tutte le opportunità connesse allo sviluppo dei mercati e per reagire tempestivamente ai mutamenti congiunturali.

Il settore dell'accoglienza, in particolare, ha bisogno di continui investimenti per riqualificare le strutture e renderle competitive sul mercato.

Questo manuale è stato realizzato da Federalberghi con l'obiettivo di fornire agli alberghi uno strumento di rapida e facile consultazione, utile per conoscere le opportunità disponibili per sostenere gli investimenti, fornendo le indicazioni operative per utilizzare al meglio le agevolazioni esistenti.

Abbiamo ritenuto opportuno ricapitolare i tratti essenziali dei diversi istituti e fornire alcune note di commento, al fine di favorirne la proficua e corretta utilizzazione.

Allo stesso tempo, continueremo ad operare per sollecitare l'adozione di ulteriori miglioramenti della normativa, con l'obiettivo di rispondere con efficacia sempre maggiore alle esigenze delle imprese.

*Bernabò Bocca
Presidente di Federalberghi*

BONUS FACCIATE

Il bonus facciate è un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che effettuano interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Beneficiari

I beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Tipologia e ubicazione dell'immobile

L'agevolazione riguarda interventi realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

L'agevolazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee»:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici

esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.

Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

Misura dell'agevolazione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate (non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione), sostenute nell'anno 2021 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei nove periodi d'imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate, considerando che la legge non ha indicato altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del bonus facciate alla data di avvio degli interventi, ha chiarito che - ai fini dell'imputazione delle spese stesse - occorre fare riferimento:

- per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione del novanta per cento.

Interventi agevolabili

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

L'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

È possibile portare in detrazione anche:

- le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica)
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).

Quadro sintetico dei lavori agevolati

INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
grondaie
pluviali
parapetti
cornicioni

SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON
chiostrine
cavedi
cortili
spazi interni
smaltimento materiale
cornicioni

SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
acquisto materiali

progettazione e altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio attestazione energetica)
installazione ponteggi
smaltimento materiale
iva
imposta di bollo
diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi
tassa per l'occupazione del suolo pubblico

Gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

- i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Attenzione

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Procedura

Le imprese che intendono avvalersi del "bonus facciate" devono effettuare gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero delle Finanze n. 41/1998. Nello specifico:

- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio)

- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri

- conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati (fatture, abilitazioni amministrative)

- conservare ed esibire a richiesta degli uffici (copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell'immobile).

Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), le imprese sono tenute ad acquisire e conservare:

- l'asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate)

- l'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori

la copia della relazione tecnica necessaria in base all'articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005

le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione¹.

Le imprese devono infine inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere (<https://detrazionifiscali.enea.it>), la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Le imprese non sono tenute ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione (i.e. 2020) avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel bonus facciate, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Cessione o sconto della detrazione²

Le imprese che sostengono spese per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

¹ vademecum dell'Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021

² articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura)

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Fonti normative

L'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) ha istituito il bonus facciate.

I primi chiarimenti sull'agevolazione sono stati forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 14 febbraio 2020.

L'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Per approfondire

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12

SISMA BONUS

L'agevolazione fiscale per gli interventi antisismici degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società), volte ad incentivare gli interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico.

Beneficiari

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires.

Tipologia dell'immobile

Anzitutto, l'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Per l'individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).

Misura dell'agevolazione

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

- quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta
- se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le

modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati³.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell'80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.

Attenzione

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera.

Spese eleggibili

Le misure antisismiche agevolate sono gli interventi per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Procedura

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. È stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

³ Il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all'Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:

- domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito) ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi di parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Cessione o sconto della detrazione⁴

Le imprese che sostengono spese per interventi di adozione di misure antisismiche possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura)

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Altri documenti da conservare

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono

⁴ articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche non è cumulabile con l'agevolazione fiscale (detrazione attualmente del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Fonti normative

L'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge di bilancio 2017 ha ridisegnato la detrazione fiscale del cosiddetto sismabonus, già previsto dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.

I decreti ministeriali 28 febbraio 2017 e 7 marzo 2017 hanno stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni) - decreti pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

NUOVA SABATINI

La cosiddetta “Nuova Sabatini” è una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento
-

Misura dell'agevolazione

Consistono nella concessione da parte di banche, intermediari finanziari e società specializzate nel leasing, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni;
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

L'ammontare del contributo del Ministero dello sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie c.d. "industria 4.0" (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti⁵).

Spese eleggibili

Sono agevolabili tutti gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing, beni strumentali ad uso produttivo, tra cui:

- macchinari;
- attrezzature (ad esempio: cucine);
- impianti (ad esempio: apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni);
- autovetture, motoveicoli e simili;
- hardware, software e tecnologie digitali (ad esempio: sistemi informatici e di comunicazione).

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile⁶.

Sono escluse le voci "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti".

Gli investimenti ammissibili sono destinati⁷ a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Procedura

L'impresa presenta alla banca, all'intermediario finanziario, o alla società di leasing, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

La banca/intermediario finanziario/società di leasing:

⁵ i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. "industria 4.0" sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e successive modifiche ed integrazioni

⁶ come declamati nel principio contabile n. 16 dell'Organismo italiano di contabilità

⁷ nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI"

- verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
- previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista;
- adotta la delibera di concessione del finanziamento e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.

La banca/intermediario finanziario/società di leasing si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

L'impresa, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

Erogazione contributo

Il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Ulteriori dettagli saranno forniti con apposito provvedimento ministeriale in corso di predisposizione.

Attenzione

Sono state introdotte dalla circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica (disponibile al seguente indirizzo <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>), la compilazione guidata della: dichiarazione di ultimazione dell'investimento, richiesta unica di erogazione, richiesta di pagamento.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

- dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:
- il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese;
- il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese

Per le imprese turistico ricettive, le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti di cui sopra, possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento.

Risorse disponibili

È previsto un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025, della cosiddetta “Nuova Sabatini”.

Fonti normative

L’articolo 1, commi da 226 a 229, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020) ha prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili la possibilità di richiedere le agevolazioni per l’acquisto o il leasing di beni strumentali nuovi (cosiddetta “Nuova Sabatini”).

L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021) ha previsto che il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione.

Per approfondire

<https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) volte ad incentivare interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualunque titolo l'immobile oggetto dell'intervento.

In particolare, i soggetti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), possono fruire dell'agevolazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

L'agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è riconosciuta nella misura del 50% o del 65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per interventi sulle singole unità immobiliari. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota del 50% o del 65% occorre far riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Cessione o sconto della detrazione⁸

Le imprese che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura)

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Spese eleggibili

Le detrazioni sono riconosciute per le seguenti tipologie di spese:

- riduzione del fabbisogno di energia primaria⁹;
- interventi sugli involucri - miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale¹⁰
- acquisto e posa in opera delle schermature solari¹¹
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

⁸ articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

⁹ Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A.

¹⁰ sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie con efficienza pari alla classe A se contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII), con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, con generatori d'aria calda a condensazione

¹¹ Sul sito dell'Enea sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio. In particolare: 1) devono possedere, se prevista, una marcatura CE; 2) devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

DETRAZIONE MASSIMA PER I PRINCIPALI INTERVENTI	
Tipo di intervento	detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000 euro
fonte: Agenzia delle Entrate	

Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti)
- l'attestato di prestazione energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Attenzione

Per fruire dell'agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Documenti da trasmettere

Entro novanta giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007)
- la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l'applicazione web dell'Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea.

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare, è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”)
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)

L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Attenzione

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali. Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11/09/2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da ulteriori disposizioni di legge nazionali.

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quella previste da altre disposizioni (ad esempio, il credito d’imposta per la riqualificazione

e l'accessibilità delle imprese alberghiere) il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di un beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti richiesti.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l'incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità.

Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Fonti normative

L'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

www.acs.enea.it

CONTO TERMICO 2.0

Il “Conto Termico 2.0” incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Grazie a tali interventi, è possibile migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Beneficiari

Possono accedere agli incentivi le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, compresi i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Misura dell’agevolazione

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo (importi compresi tra il 40% e il 65% con massimali di costo). La percentuale di rimborso è calcolata tramite l’applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, tarato in funzione dell’energia producibile (caratteristiche dell’impianto e zona climatica).

Tipologia di intervento incentivabile

Sono incentivabili le seguenti tipologie di intervento:

- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 Kwt
- sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kwt
- installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore)

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

Procedura

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dagli interessati o per il tramite di una ESCO (Società per la fornitura di servizi energetici).

La richiesta in accesso diretto deve avvenire tramite l’apposito applicativo informatico Portaltermico, tramite il quale i soggetti, entro sessanta giorni dalla data di

conclusione dell'intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di partita IVA, gli incentivi del conto termico:

- non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse;
- sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato.

Risorse disponibili

Sono stanziati 900 milioni di euro annui e restituisce fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Fonti normative

La disciplina del conto termico è stata aggiornata con decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.

Per approfondire

www.gse.it

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L'agevolazione fiscale del cosiddetto superammortamento è stata sostituita da un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e da settore economico in cui operano.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 10% del costo sostenuto dalle imprese, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

Spese eleggibili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei veicoli e altri mezzi di trasporto, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni.

Codice tributo

Il codice tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite il modello F24 è:

- 6935 denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - articolo 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020" (beni materiali e immateriali ordinari)¹².

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza

¹² Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021

alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Di conseguenza, in merito alla cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni, le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.

Fonti normative

L'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) ha introdotto il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento).

L'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020 n. 170 (legge di bilancio per l'anno 2021) ha prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) fino al 31 dicembre 2021, aumentando la percentuale del credito d'imposta dal 6 % al 10%.

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



www.ebnt.it



www.federalberghi.it



www.hotelmag.it



www.confiturismo.it



www.confcommercio.it



www.hotrec.org



www.10q.it



www.siaquest.it



www.conventionbureau.com



www.iccitalia.org



www.consorzioconoe.it



www.cfmt.it



www.federalberghi.it



www.fondir.it



www.fondomarionegri.it



www.fondofonte.it



www.fasdac.it



www.fondomariopastore.it



www.fondofast.it



www.fondoforte.it



www.quas.it



www.adapt.it



www.unibocconi.it/met



www.siae.it



www.zurich.it



www.scfitalia.it



www.unogas.it



www.unilever.it



www.daikin.it



www.nuovoimaie.it



www.grohe.it



www.mcwatt.it



www.hoistgroup.com



www.confindustriadm.it



www.resbd.com



www.unicredit.it



www.intesasanpaolo.com



www.nexi.it



www.verticalbooking.com



www.fulcri.it



www.alipay.it



www.tinaba.it

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it



www.dualtrend.it



www.quasarinstitute.it



www.mediahotelradio.com

LE GUIDE DEGLI ALBERGHI

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Il fondo nuove competenze per le imprese del turismo, 2020

XIV meeting europeo del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, 2020

Accoglienza Sicura - manuale per le strutture turistico ricettive, 2020

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive, 2015 - 2021

Turismo e shadow economy, 2018 - 2020

La disciplina del lavoro extra, 2004 - 2020

Finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi, 2020

Indagine sulle zone a traffico limitato, 2019

Il mio futuro è sostenibile, 2019

Dal breakfast al dinner gourmet: il reparto F&B in hotel diventa protagonista, 2019

Gli incentivi alle assunzioni nel settore Turismo, 2019

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2019

L'imposta di soggiorno in sintesi, 2019

La registrazione degli ospiti ai fini di sicurezza, 2019

Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2019

La protezione dei dati personali nella gestione delle imprese ricettive, 2019

Ecobonus: istruzioni per l'uso, 2019

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2018

Come ripensare la ristorazione, per soddisfare le nuove esigenze dell'ospite, 2018

La reception per tutti, 2018

Alternare formazione e lavoro. Il progetto scuola, 2017-2018

Direct booking, 2017

L'albergo (manuale della collana Le Bussole), 2017

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2017

Nuova disciplina delle prestazioni occasionali, 2017

Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2017

Sommerso turistico ed affitti brevi, 2016

Locazioni brevi e sharing economy, 2016

Indagine sulle tourist card, 2016

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2016

L'apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016

Seminario istituzionale sul regime fiscale delle locazioni brevi, 2015
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2015
Taccuino degli allergeni, 2015
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2015
L'antitrust sanziona Tripadvisor, 2015
Stop all'abusivismo, 2014 - 2015
L'imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 - 2015
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2015
Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, 2014
Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014
@Hotel: digital marketing operations, 2014
L'alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014
I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014
Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2014
I tirocini formativi nel settore turismo, 2014
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014
Federalberghi ricorre all'Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014
Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2013
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2012
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012
La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2012
Il turismo lavora per l'Italia, 2012
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Misure per l'incremento della produttività del lavoro, 2011
Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011

Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2009
La pulizia professionale delle camere albergo, 1993 - 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002

Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
L'albergo impresa, 1990

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali, raggruppate in 19 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec,
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero
e della ristorazione.